



Ministero per i beni e le attività culturali

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

LA COMMISSIONE REGIONALE

VISTA la legge del 6 aprile 1977, n.184, concernente “*Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “*Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il verbale 16 febbraio 2017 della Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto, con il quale la Commissione regionale, a sostegno della tutela dei beni UNESCO e dei vigenti *Piani di gestione*, ha deliberato di favorire l’avvio, laddove previsto ai sensi della Parte seconda e terza del Codice, di specifici procedimenti dichiarativi e di sottolineare nei propri atti l’insistenza del bene culturale nel Sito o nelle categorie dei beni UNESCO, di cui alle Convenzioni internazionali assunte a Parigi nel 1972, 2003 e 2005;

VISTA la *Lista del Patrimonio mondiale* nella quale è ascritto, ai nn. 712 (1994) di iscrizione e 712 bis (1996) di estensione, il Sito UNESCO denominato “*La città di Vicenza e le Ville Palladiane del Veneto*”, sito nella Regione del Veneto, province di Vicenza, Treviso, Verona, Rovigo e Padova, Stato Parte: Italia;

VISTI i provvedimenti 12 luglio 1910 e 8 febbraio 1931 con i quali il Ministero della Pubblica istruzione ha dichiarato, ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, l’importante interesse dell’immobile denominato, rispettivamente, “*Villa Trissino in Cricoli*” e “*Villa Cricoli, già antica casa gotica dei Badoer di Venezia, poi del Trissino, restauro all’esterno con forme classiche*”, sito in località Cricoli nel comune di Vicenza, provincia di Vicenza, viale Marostica snc;

VISTO il provvedimento 18 luglio 1960, con il quale il Ministero della Pubblica istruzione ha confermato, ai sensi dell’art. 71 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, l’interesse particolarmente importante dell’immobile denominato “*Villa Valmarana Badoer, ora Rigo*”, sito in località Cricoli del comune di Vicenza, provincia di Vicenza, catastalmente distinto al foglio VIII - sezione I, particelle 73 - 74 - 76 - 77 - 78 - 79 - 96 - 99 - 100 - 101 - 102 - 112 - 81 - 103 - 142 e 105, confinante con i mappali, del predetto foglio, 95 - 97 - 98 - 72 e 139 e con la strada provinciale Marosticana;

VISTA la nota prot. n. 2984 del 5 febbraio 2018, qui pervenuta il 12 febbraio 2019, con la quale la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, per le ragioni espresse nella relazione tecnico - scientifica allegata, ha proposto l’imposizione, sull’area di cui ai correlati estratti di mappa, di misure di tutela indiretta a favore dei suindicati beni culturali di cui ai provvedimenti suindicati, costituenti il complesso palladiano testé denominato “*Villa Valmarana, Badoer, Trissino, Sforza della Torre, Rigo-Trettenero*”, sito in località Cricoli nel comune di Vicenza, ora catastalmente distinto al foglio 72, particelle 784 - 796 - 819 - 817 - 621 - 643 - 78 - 77 - 815 - 645 - 646 - 648 - 74 - 674 - 673 - 99 - 102 - 100 - 620 - 81 - 142 e 105, ai sensi dell’art. 45 del d.lgs 42/2004;



VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, inoltrata dalla suddetta Soprintendenza con nota prot. 2988 del 5 febbraio 2019, qui pervenuta in pari data, con la quale detto Ufficio ha notificato agli interessati la predetta proposta formulata, ai sensi dell'art. 45 del citato d. lgs. 42/2004, di imposizione di misure di tutela indiretta, a favore del complesso di immobili di cui in premessa, sugli immobili di seguito meglio elencati e descritti, al fine di evitare che ne sia messa in pericolo l'integrità, danneggiata la prospettiva o la luce o alterate le condizioni di ambiente e di decoro;

VISTE le motivazioni di cui alla relazione tecnico - scientifica allegata al presente provvedimento e dello stesso facente parte integrante, riferite alle prescrizioni di tutela indiretta da emanarsi a carico degli immobili di cui alle particelle colà elencate, tutte catastalmente individuate al foglio del catasto terreni del comune di Vicenza 72;

VISTA la memoria partecipativa in data 20 maggio 2019 (prot. 77597), qui pervenuta in pari data, con la quale il COMUNE DI VICENZA, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è intervenuto nel procedimento avviato con la succitata nota prot. 2988/2019, chiedendo l'assunzione di quanto contenuto nel documento *ICOMOS/UNESCO Advisory Mission Report* (28 - 29 - 30 marzo 2017), qui pervenuto in data 19 maggio 2017, in relazione all'area ad est della Villa in argomento, oltre il fiume Astichello, di cui alla *Raccomandazione n. 11* del succitato *Rapporto di Missione*, che testualmente recita: "*Raccomandazione 11 (Piani urbanistici vicino a Villa Trissino): Si dovrebbero abbandonare i piani per il nuovo insediamento urbanistico [denominati] 'Una piazza per Saviabona' ad est della villa Trissino [a] Cricoli e l'area dovrebbe essere lasciata non edificata*";

VISTA la nota prot. 14711 del 13 giugno 2019, con la quale il Soprintendente ha comunicato alla Commissione regionale il proprio parere sulle suindicate osservazioni del COMUNE DI VICENZA, con il quale, "*sebbene si condividano le motivazioni, in particolare il riferimento alle raccomandazioni UNESCO, considerati i presupposti di tutela di cui all'art. 45 (Codice)*" si è ritenuta "*la richiesta di ampliamento del perimetro non accoglibile*";

RITENUTO di condividere le motivazioni rappresentate dalla Soprintendenza nel proprio suindicato parere prot. 14711/2019, pertanto, di accogliere la proposta formulata dal medesimo Ufficio di settore di cui alla comunicazione di avvio succitata prot. 2988/2019,

DETTA

ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014 n. 171, con deliberazione assunta nella riunione del 1 luglio 2019, come rilevabile dal pertinente verbale di seduta, le seguenti prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sugli immobili individuati al catasto del comune di Vicenza di seguito distinti:

- foglio 72, particelle 617 - 609 - 615 - 618 - 614 - 623 - 610 - 396 - 619 - 616 - 611 - 395 - 94 - 471 - 470 - 93 - 622 - 95 - 67 - 642 - 469 e 69 -

ART. 1

(Aree non edificate)

1. Le aree inedificate sono assoggettate a divieto assoluto di edificazione e di modifiche sostanziali dell'attuale morfologia degli scoperti, nonché di modifica delle coltivazioni che possa avere un impatto percettivo rilevante sulla visione dei luoghi; eventuali opere dovranno comunque essere sottoposte alle valutazioni della competente Soprintendenza.



ART. 2
(Aree edificate)

1. Ad eccezione di interventi che possano accrescere la qualità architettonica di edifici di recente datazione, senza alterazione delle sagome e dei volumi, da sottoporre preventivamente alla Soprintendenza competente per il territorio per la verifica di compatibilità con le presenti prescrizioni di tutela indiretta, è di norma vietata l'ulteriore edificazione in quanto il mantenimento della situazione attuale risponde alla necessità di non depauperare la percezione dei beni culturali citati. Le caratteristiche compositive e tipologiche dell'edilizia storica dovranno mantenere i caratteri costitutivi, per garantire le condizioni di decoro dell'intero contesto.

ART. 3
(Progetti delle opere)

1. I progetti delle opere di cui ai precedenti articoli 1 e 2 dovranno essere sottoposti alla preventiva valutazione della Soprintendenza, che dovrà accertarne la compatibilità con le prescrizioni di cui al presente provvedimento.
2. In caso di interventi negli immobili di proprietà pubblica che comportino scavi al di sotto delle quote impegnate dai manufatti esistenti si richiama l'obbligo della verifica archeologica preventiva ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La planimetria catastale degli immobili oggetto delle suindicate prescrizioni e la relazione tecnico – scientifica fanno parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato in via amministrativa ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili interessati, e sarà trascritto, a cura della Soprintendenza, presso l'Agenzia delle Entrate – Servizio pubblicità immobiliare – ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D. Lgs. 42/2004, le prescrizioni di cui al presente provvedimento sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo per motivi di legittimità e di merito al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'art. 47 del D. lgs. 42/2004, entro trenta giorni dalla notifica del presente atto.

Sono, inoltre, ammessi ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ai sensi del D. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Venezia, 1 luglio 2019

Il Presidente della Commissione regionale
Sostituto Supplente
(arch. Luigi GIRARDINI)



3/3



MINISTERO PER I BENI E PER LE ATTIVITA' CULTURALI
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI VERONA, ROVIGO e VICENZA

VICENZA – LOCALITA' CRICOLI – VILLA VALMANARA, BADOER, TRISSINO,
SFORZA DELLA TORRE, RIGO-TRETTENERO

AREA DI RISPETTO

La villa sorge a Cricoli, frazione di Vicenza, in un'area compresa tra la Strada Provinciale n. 248, denominata "Marosticana", e il fiume Astichello, affluente del Bacchiglione. Sebbene sia prossima alla cintura settentrionale di Vicenza e limitrofa al tessuto suburbano di matrice residenziale, la fabbrica mantiene un carattere identitario storicamente connesso all'ambiente naturale circostante. Il tappeto erboso antistante, il fondo agricolo che abbraccia il sito su tre lati, oltre alla sinuosa fascia fluviale orientale – ricca di alberi e di verde – preservano uno spaccato essenziale della connessione armoniosa che originariamente univa la villa al proprio territorio.

Il corpo padronale è cinto da una lunga ed elegante cancellata in ferro battuto che corre lungo l'asse viario; oltre un portale marcato da pilastri bugnati – coronati da statue – diparte un viale, ombreggiato da una quinta di alberi ad alto fusto che introduce alla villa e agli annessi rustici. Proseguendo lungo la strada "Marosticana" un muro di cinta merlato, aperto da un magniloquente portale voltato in laterizio, individua l'area della barchessa – con relativo giardino e parcheggio – attualmente destinata a funzioni direzionali.

L'edificio dominicale ha pianta rettangolare e si sviluppa su due livelli, leggermente rialzati sopra un basso zoccolo; il modulo centrale, raggiungibile tramite una breve scalinata, risulta innestarsi tra quattro torri angolari che lo sovrastano in altezza. Tra queste le due strutture a sud-ovest hanno origine tardomedievale, mentre le torri situate a nord-est risalgono a un intervento ottocentesco di sopraelevazione della fabbrica; su ogni fronte ciascuna di esse presenta un asse verticale di tre finestre rettangolari, intervallate tra il secondo e il terzo piano della facciata principale da una coppia di stemmi gentilizi. Lungo la linea di gronda una cornice modanata enfatizza la copertura a quattro spioventi del lato anteriore e altresì si accorda alla linearità del tetto piano delle torri posteriori.

Nel settore centrale una loggia a tre fornicati, ora chiusa da vetrate, viene ritmata da un sistema di lesene scanalate di ordine ionico, poggianti su alti plinti e sormontate da un architrave modanato; nelle campate ai margini della loggia, seguendo l'asse verticale, si apre una nicchia coordinata ad un oculo. Simmetricamente al livello superiore si ripete lo schema scandito da una teoria di lesene di ordine corinzio, dove le tre finestre centrali coronate da frontoni – triangolari all'esterno e curvilineo per la mediana – si completano accordandosi alle statue inserite nelle nicchie degli intercolumni laterali. Il ripido spiovente della falda di copertura centrale viene anticipato dall'alta fascia liscia dell'architrave e da una cornice a dentelli, sormontata da una sezione ornata da protomi leonine, che corre lungo il filo di gronda.



Il prospetto di nord-est, nonostante si distingua per la sobrietà dei toni, mantiene un riferimento al fronte principale nella cadenza simmetrica degli assi forometrici. I fianchi presentano invece una serie irregolare di aperture di varie forme e dimensioni, aperte con cadenza casuale.

Il sito nel 1468 passò dalla proprietà della famiglia Valmarana ai Badoer e quindi, nel 1482, quando già comprendeva una «domo dominicali magna noviter constructa» (Puppi 1973) venne acquisito da Gasparo Trissino; solo a partire dal 1537 il figlio Giangiorgio ne promosse la riorganizzazione architettonica. Probabilmente Giangiorgio Trissino (1478-1550), colto umanista, uomo di chiara fama letteraria, fine diplomatico prossimo al circolo culturale di papa Leone X Medici e abile architetto dilettante, assunse direttamente la responsabilità della fabbrica; egli mantenne la struttura preesistente integrando la facciata sud-ovest con i motivi del linguaggio architettonico classico, provvedendo altresì a sigillare la prima concreta applicazione del tema dell'antico – nella declinazione riscoperta dalla cultura architettonica umanistica – al *tipo* edilizio della villa rurale (Battilotti 2005). Nel complesso, prescindendo dalla complessa questione attributiva, se si considera la prossimità dell'invenzione a un'incisione del *Terzo Libro* di Sebastiano Serlio (1540), raffigurante una riproduzione ideale della facciata di villa Madama a Roma, per il progetto di Cricoli non si può escludere il probabile apporto grafico dell'architetto bolognese, il quale al tempo era prossimo all'ambiente vicentino e al Trissino stesso. Di fatto il cantiere ebbe breve durata e i lavori, effettuati dal 1537 circa, si conclusero nel 1538.

L'originario carattere tardogotico della fabbrica venne profondamente alterato solo successivamente, tra il 1798 e il 1804, quando un intervento dell'architetto Ottone Calderari eliminò una loggia e le finestre gotiche, modificando altresì la planimetria e la posizione delle scale. All'iniziativa del conte Sforza della Torre, proprietario della villa dal 1898, si deve invece la sopraelevazione e la finitura a finte torrette, con copertura planare, delle strutture angolari del fronte nord-est, oltre alla scomparsa delle decorazioni pittoriche e dell'antico camino gotico (Battilotti 2005).

Dal punto di vista della tutela, il particolare interesse culturale di villa Valmarana, Badoer, Trissino, Sforza della Torre, Rigo-Trettenero – venne notificato al proprietario con le note del 12 luglio 1910 e dell'8 gennaio 1931 ai sensi dell'art. 5 della legge 364/1909. Quest'ultimo provvedimento venne rinnovato con il decreto ministeriale del 18 luglio 1960, ai sensi dell'art. 71 della legge 1089/1939, con il quale si confermava l'interesse particolarmente importante dell'area catastalmente identificata al F. 8, sez. I, pp. 73, 74, 76, 77, 78, 79, 96, 99, 100, 101, 102, 112, 81, 103, 142, 105, attualmente corrispondente al F. 72, pp. 784, 796, 819, 817, 621, 643, 78, 77, 815, 645, 646, 648, 74, 674, 673, 99, 102, 100, 620, 81, 142, 105.

La villa che, nonostante le trasformazioni occorse, conserva un imprescindibile valore storico-architettonico quale esempio di raffinato lessico classicistico, reinterpretato in chiave umanistica, assume altresì un'importanza particolarmente importante nel documentare le fasi della crescita professionale di Andrea Palladio. Qui la tradizione colloca il fatidico incontro tra il giovane lapicida Andrea di Pietro della Gondola – impegnato nel cantiere della fabbrica suburbana – e il nobile Giangiorgio Trissino che, riconoscendone il talento, lo avrebbe introdotto alla cultura umanistica vitruviana, alla conoscenza dell'architettura classica, ai circoli della committenza di spicco, assegnandogli l'aulico soprannome di “Palladio”. Oltrepassando il limite del mito, di cui le fonti non danno notizia, superando il *topos* tradizionale dell'attività manuale di Palladio a Cricoli, il sodalizio con Trissino divenne cardine fondamentale della formazione e dell'inserimento palladiano nel *milieu* vicentino (Puppi 1973). L'impresa di Cricoli, dove Trissino ambiva alla realizzazione dell'*hortus amoenissimus*, aspirando all'ideale armonia tra natura e architettura attraverso la mediazione del linguaggio classico, avrebbe offerto le ragioni di fondo alla ricerca prospettica e compositiva di Andrea Palladio (Cosgrove 2004).

In questo contesto così prezioso dal punto di vista storico-artistico gli scritti dello stesso committente e la cartografia storica descrivono la configurazione originaria dell'ambiente in cui la villa si situa come iconica presenza. A partire dalla mappa del 1583 il complesso architettonico risulta costituito dal corpo padronale turrato e da una barchessa porticata, perpendicolare alla strada comunale; a nord e a sud erano due grandi orti recintati, mentre a est, oltre un piccolo giardino chiuso, dipartiva il viale verso il fiume Astichello. Tutt'intorno erano ampi terreni prativi, arativi, vallivi e in parte paludosi. La cartografia settecentesca non si discosta dalla configurazione precedente, ripetendosi invariata fino alle mappe del Catasto napoleonico (1810) e del Catasto austriaco (1829), dove si ribadisce la natura intrinsecamente rurale delle aree circostanti il nucleo dominicale dominate da prati, pascoli, coltivazioni a seminativo, frutteti, vigneti e, presso le rive del fiume, piccoli boschi cedui destinati alla produzione di combustibile e di legname da costruzione.

Attraverso la tavola dell'Istituto Geografico Militare del 1890 si nota la costruzione di un edificio rurale di oltre cento metri, la sostituzione di parte del muro di cinta merlato con la cancellata in ferro battuto, oltre alla scomparsa dei boschi e dei giardini storici in conseguenza al degrado subito dal monumento alla metà del XIX secolo. E se gli scatti fotografici dei voli R.A.F., del 17 aprile 1945, e G.A.I., del 20 maggio 1955, riproducono ancora un contesto sostanzialmente invariato se non per l'apertura della viabilità comunale a sud della villa; la tavoletta dell'Istituto Geografico Militare del 1966 e l'Ortofoto del 2012 documentano le trasformazioni urbanistiche che hanno interessato la zona dalla seconda metà del XX secolo (Baldan 2017).

L'espansione edilizia, sia residenziale sia commerciale, localizzata principalmente a sud e ad ovest della villa, ha alterato il ruolo del nucleo dominicale quale elemento storicamente predominante nel panorama rurale, ovvero ha concorso alla creazione di un nuovo nesso visivo con il tessuto sub-urbano vicentino.

Nell'area circostante la villa, compresa tra la Strada "Marosticana" e il fiume Astichello, la compresenza del parco alberato, di un ampio fondo rurale – sia prativo, sia arativo – e della lunga quinta alberata prossima al fiume garantisce la conservazione dell'originario rapporto storico con l'ambiente naturale, offrendo una prospettiva particolarmente gradevole di cui si può godere percorrendo viale Cricoli e risalendo lungo la Strada "Marosticana" fino a raggiungere i margini dell'area commerciale posta a settentrione. Oltre la lunga distesa delle coltivazioni, la villa si staglia rivelando una connessione forte quanto tangibile tra architettura e territorio attraverso l'inserimento di alcuni motivi significanti sapientemente posti in dialogo con il contesto. L'elegante e slanciato profilo turrato richiama l'attenzione dello sguardo, ponendo l'accento sul panorama rurale – tuttora tracciato da alcuni dei percorsi descritti dalle mappe storiche. Notevole in particolare l'ampia direttrice visiva che proietta lo sguardo sul fronte della corte dominicale, offrendo una pregevole visuale della regolarità simmetrica oltre che della profonda *variatio* stilistica dell'edificio.

Sul lato della Strada "Marosticana" prossimo alla lunga barchessa, l'imponente muro di cinta merlato anticipa scenograficamente lo scorcio del fabbricato padronale e delle sue pertinenze, celandone parzialmente la vista oltre la cortina alberata del parco. L'ampia area verde limitrofa al complesso palladiano conserva altresì una peculiare connotazione agricola che contribuisce a preservare gli aspetti essenziali del contesto storico correlato al sistema della villa veneta. Nel sito il prezioso dialogo con il territorio circostante risulta suggellato nel rispetto dei valori di luce e di prospettiva all'interno della cornice rurale che si estende tra la Strada "Marosticana" e il fiume Astichello.

A tale fine si rende necessario salvaguardare quest'area con prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 42/2004 e dunque vanno garantite e difese le attuali condizioni di conservazione materiale, di visibilità complessiva, di lettura stilistica e storico-artistica delle citate



emergenze architettoniche mantenendo nel contempo integro il loro connaturato contesto identitario e storico, con particolare riferimento alla salvaguardia delle principali direttrici prospettiche e visuali dalle quali è possibile apprezzarne l'inserimento.

Le prescrizioni di tutela indiretta previste dal presente provvedimento sono pienamente funzionali all'applicazione di adeguate misure di protezione dei caratteri distintivi, secondo criteri di congruenza, ragionevolezza e proporzionalità, tenendo salva la stima che il vincolo indiretto costituisce una misura necessaria e inevitabile.

Sulle particelle di seguito elencate, che individuano catastalmente il contesto ambientale in esame, distinto al F. 72, pp. 617, 609, 615, 618, 614, 623, 610, 396, 619, 616, 611, 395, 94, 471, 470, 93, 622, 95, 67, 642, 469, 69, sono dettate le seguenti prescrizioni:

- 1) Aree libere – Le aree inedificate sono assoggettate a divieto assoluto di edificazione e di modifiche sostanziali dell'attuale morfologia degli scoperti, nonché di modifica delle coltivazioni che possa avere un impatto percettivo rilevante sulla visione dei luoghi; eventuali opere dovranno comunque essere sottoposte alle valutazioni della competente Soprintendenza.
- 2) Aree edificate – Ad eccezione di interventi che possano accrescere la qualità architettonica di edifici di recente datazione, senza alterazione delle sagome e dei volumi, da sottoporre preventivamente alla Soprintendenza competente per il territorio per la verifica di compatibilità con le presenti prescrizioni di tutela indiretta, è di norma vietata l'ulteriore edificazione in quanto il mantenimento della situazione attuale risponde alla necessità di non depauperare la percezione dei beni culturali citati. Le caratteristiche compositive e tipologiche dell'edilizia storica dovranno mantenere i caratteri costitutivi, per garantire le condizioni di decoro dell'intero contesto.
- 3) I progetti delle opere di cui ai precedenti articoli 1 e 2 dovranno essere sottoposti alla preventiva valutazione della Soprintendenza, che dovrà accertarne la compatibilità con le prescrizioni di cui al presente provvedimento, fermo restando l'obbligo della verifica archeologica preventiva ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. n. 50/2016, in caso di interventi negli immobili di proprietà pubblica che comportino scavi al di sotto delle quote impegnate dai manufatti esistenti.

Bibliografia

Baldan S. (a cura di), *Contesti paesaggistici delle ville di Andrea Palladio. Atlante cartografico*, Villa del Conte (Padova) 2017. Battilotti D. (a cura di), *Ville venete: la Provincia di Vicenza*, Venezia 2005. Cosgrove D., *Il paesaggio palladiano*, a cura di Francesco Vallerani, trad. di Lorenza Nava, Sommacampagna – Verona 2004. Palladio A., *I Quattro libri dell'architettura di Andrea Palladio*, Venezia 1570. Puppi L. *Andrea Palladio. Opera completa*, Milano 1973. Serlio S., *Regole generali di Architettura*, Libro III, Venezia 1540. P. Bressan, Villa Valmarana, Badoer, Trissino, Sforza della Torre, Rigo-Trettenero, scheda di catalogo n. 00139254.

IL SOPRINTENDENTE
Fabrizio Magan





Il Funzionario storico dell'arte
Maristella Vecchiato

Il Funzionario architetto
Giovanna Battista

Il Presidente della Commissione regionale


ARCH. LUIGI GIRARDIN



IL COMITATO REGIONALE
INTERMUNICIPALE
VICENZA



Il Presidente della Commissione regionale
ARCH. LUIGI CARARDINI



Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 1940 000 X 1380 000 metri

5-Giu-2018 15:26:34
Prot. n. 1260458/2018

Comune: VICENZA
Foglio: 72
I Particella: 643

TUTELA DIRETTA

TUTELA INDIRECTA ART. 45 D.Lgs. 42/2004